

(Modifiche all'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di

(Segue: Testo del decreto-legge)

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Art. 37-bis.

1. All'articolo 25-novies del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all'importo di euro 20.000 »;

b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 »;

c) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010 a de-

(Segue: Testo del decreto-legge)

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

correre da quelle relative al secondo trimestre 2022 ».